



SLOVENSKA SKUPNOST

Deželno tajništvo/ Segreteria regionale

ul./via Gallina, 5/III - 34122 Trst / Trieste

Contributo della Slovenska skupnost per l'audizione parlamentare presso la Commissione affari costituzionali della Camera nel quadro dell'Indagine conoscitiva disposta nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2329 Brescia, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali»

Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

La riforma costituzionale recentemente approvata dal Parlamento italiano recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», che sarà prossimamente sottoposta referendum confermativo, comporta gravissime implicazioni in termini giuridici in danno della minoranza di lingua slovena Italia.

La riduzione del numero di deputati da 630 a 400 (art. 1) e dei senatori da 315 a 200, implica infatti una drastica riduzione del numero degli eletti spettanti al territorio della regione Friuli Venezia Giulia con l'effetto di rendere di fatto impossibile per il gruppo etnico minoritario il mantenimento della rappresentanza parlamentare di cui ha ininterrottamente goduto fin dagli inizi della Repubblica. Già alle elezioni del 1921 e poi del 1924, ultime svolte in modo democratico prima delle modifiche del regime, la minoranza slovena ha eletto quattro ovvero due parlamentari.

Se tale rappresentanza è stata finora possibile in virtù della dimensione complessiva della minoranza, la compressione numerica che sta per tradursi in norma costituzionale sancirà *de facto* una violazione flagrante del principio di tutela della minoranza, oltre che di impegni internazionalmente assunti dall'Italia e della reciprocità di tutela che si è faticosamente costruita nelle relazioni fra l'Italia e la Slovenia a partire dai primi anni Novanta.

Il quadro complessivo di questa tutela, com'è noto, si è sviluppato sulla scorta dei principi stabiliti dal Memorandum di Londra del 1954 prima (in termini di "parità dei diritti e di trattamento" e di "uguaglianza con gli altri cittadini riguardo ai diritti politici e civili") e dal Trattato di Osimo del 1975 poi (accordo che contiene l'impegno di assicurare, nell'ambito



SLOVENSKA SKUPNOST

Deželno tajništvo/ Segreteria regionale

ul./via Gallina, 5/III - 34122 Trst / Trieste

del suo diritto interno, il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi originariamente previsto). La questione della rappresentanza slovena e dunque anche una questione di relazioni e di garanzie internazionali che deve essere risolta in maniera concreta pur nella diversità dei principi che regolano la tutela della minoranza tedesca dell'Alto Adige - protetta da uno specifico accordo internazionale, oltre che dal numero e dalla compattezza territoriale della minoranza in questione - e della minoranza francofona della Valle d'Aosta, giuridicamente avvantaggiata da una specifica salvaguardia costituzionale attraverso il proprio Statuto speciale.

L'ordinamento internazionale nel secondo dopoguerra ha pacificamente sancito il riconoscimento agli appartenenti alle minoranze dell'uso diritto di partecipare, direttamente o attraverso rappresentanti eletti, alle decisioni relative alle questioni pubbliche che riguardano (Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1966, art. 25).

La Repubblica di Slovenia ha onorato questo principio ed impegno in maniera che non si potrebbe più chiara. La Slovenia stabilisce infatti che "Le comunità nazionali sono direttamente rappresentate negli organi rappresentativi dell'autonomia locale e nella Camera di Stato", precisando oltretutto che "I diritti di entrambe le comunità nazionali e dei loro appartenenti sono garantiti indipendentemente dal numero degli appartenenti alle due comunità" (Costituzione della Repubblica di Slovenia, art. 64, diritti speciali delle comunità autoctone italiana e ungherese in Slovenia).

E' noto oltretutto come l'Unione europea, nell'ambito dei cosiddetti principi di Copenaghen, abbia preteso che fossero formalmente esplicitati e sostanzialmente garantiti i diritti politici delle minoranze come parte integrante di quei principi di democrazia e di Stato di diritto che sono alla base della sua stessa fondazione.

Appare dunque incomprensibile, in termini di reciprocità di tutele e di rispetto dei diritti fondamentali delle minoranze, che oggi l'Italia possa di fatto cancellare un diritto consolidato alla rappresentanza politica proprio nei confronti di una propria minoranza storica a cui nel 2001 ha voluto assicurare con apposita legge una tutela globale (L. 23 febbraio 2001, n. 38, Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli - Venezia Giulia).

L'or citata Legge, all'art. 26, così recita: "*Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.*". Norma dello Stato che deve essere attuata quantomeno per il principio di legalità, oltre che per gli altri principi e previsioni internazionali qui ricordati.



SLOVENSKA SKUPNOST

Deželno tajništvo/ Segreteria regionale

ul./via Gallina, 5/III - 34122 Trst / Trieste

Il principio di tutela delle minoranze etniche e nazionali, oltre ad essere principio costituzionalmente garantito dalla Repubblica italiana (Cost. art. 6), costituisce ormai parte integrante delle regole di funzionamento delle democrazie parlamentari moderne e il riconoscimento di un diritto speciale di rappresentanza per la minoranza slovena contempera a tutti gli effetti gli interessi dello Stato con quelli della minoranza, nel senso di garantire alla minoranza stessa di esprimere "in condizioni di effettiva parità la propria rappresentanza politica" (C. Cost. sent. n. 438 del 1993, p. 5, parte in diritto).

Sempre in tema di rappresentanza elettiva delle minoranze si veda pure Corte Cost. sent. n. 356 del 1998 ed il trattato del prof. Matteo Cosulich "*Trento e Trieste, come sono lontane... (le correzioni della proporzionalità nelle Regioni speciali)*", in Quaderni costituzionali, a. XXI, n. 1, marzo 2001, pag. 93 e segg.

La salvezza di questo principio rende assolutamente necessario introdurre oggi in sede legislativa dei correttivi alle regole generali che presiederanno allo svolgimento delle future elezioni, al fine di garantire almeno un seggio all'interno di una delle Camere. Occorre infatti compensare normativamente la situazione di svantaggio numerico strutturale in cui si trova la minoranza slovena in Italia per effetto delle note vicende storiche.

Il contenuto del diritto della minoranza slovena assume in questo momento una particolare pregnanza anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea che nel tempo hanno contribuito a precisare principio di tutela della minoranza nazionale, principio che ha preso forma ancora più precisa attraverso la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995 in particolare in termini di libertà di riunione e di associazione degli appartenenti alla minoranza (art. 7) e di impegno per il coinvolgimento delle minoranze nel processo di decisione politica nelle materie di loro interesse (art. 15).

E' ormai unanimemente riconosciuto che questa partecipazione deve assumere un carattere di onnicomprensività e di effettività.

Per ovviare a quanto previsto nel disegno di legge in esame vi sono le seguenti soluzioni:

- Seggio/i riservato/i per i candidati della minoranza slovena. Esso comporta certezza di risultato e garantisce la presenza di almeno un rappresentante sloveno in Parlamento. Esso consente inoltre agli elettori di scegliere in libertà ed autonomia una rappresentanza di lista c.d. qualificata ed autonoma. Tale meccanismo rispetta i principi di politicità, etnicità, libertà, effettività ed autenticità.

- In alternativa si potrebbe ipotizzare l'esenzione dal quoziente elettorale (ovvero indicando un quoziente molto ridotto, conforme alla presenza della minoranza sul territorio) per la lista della minoranza. Sistema indicato più volte come legittimo da dottrina



SLOVENSKA SKUPNOST

Deželno tajništvo/ Segreteria regionale
ul./via Gallina, 5/III - 34122 Trst / Trieste

e giurisprudenza.

- Modello per le elezioni nel Parlamento europeo, vale a dire il modello previsto per le liste delle minoranze secondo la Legge n. 18 del 1979 (lista espressione della minoranza collegata ad altra lista che ottiene almeno un eletto, qualora la prima ottenga un quoziente minimo). Tale sistema non garantisce, ma consente l'elezione di un esponente che è espressione del gruppo linguistico e quindi lo rappresenta. La norma è presente nella Legge elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia ed è conforme ai principi di diritto. Norma simile vale anche per l'elezione nella Regione Trentino Alto Adige.

Soluzioni diverse porterebbero fatalmente alla perdita della rappresentanza per la minoranza slovena, tutelata con norme interne ed internazionali, abbassando il livello di tutela oggi esistente.

Purtroppo si è persa un'occasione all'approvazione delle modifiche costituzionali, dalle quali deriva la presente proposta di legge, allorché sarebbe stato sufficiente aggiungere alla Regione Friuli Venezia Giulia un Deputato/Senatore destinati alla rappresentanza della minoranza slovena, come da essa richiesto, ma non accolto in sede parlamentare.

Farsi sfuggire anche la seconda occasione che oggi si presenta sarebbe non solo un *vulnus* al rispetto delle leggi che lo Stato si è dato, ma pure un danno alla rappresentanza elettiva di una minoranza riconosciuta e tutelata.

Mi pare doveroso in questo contesto sottolineare anche che la minoranza slovena in Italia non è mai venuta meno agli obblighi di lealtà civica nei confronti dello Stato italiano, ispirando sempre la sua azione politica a principi di reciproca comprensione e di dialogo interculturale.

Sarebbe per questo motivo oggettivamente incomprensibile che intorno alla questione della potenziale cancellazione della rappresentanza politica degli sloveni nel Parlamento italiano dovesse aprirsi oggi una questione di rilievo internazionale che getterebbe sull'Italia un pesante discredito per inosservanza di principi ed impegni che l'Italia proclama a gran voce di voler difendere e che fanno già parte del suo ordinamento giuridico.

Avv. Peter Močnik
Presidente
Slovenska skupnost